





CREDITI

© CILEA (giugno 2018)



© 0⊗ Elicenza Creative Commons: Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

Traduzione a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Elena Florimo, Settore Traduzioni CNDCEC), dalla versione ufficiale in lingua spagnola "Tributación y economía digital"

LAVORO REALIZZATO DAL GRUPPO TECNICO "TASSAZIONE ED ECONOMIA DIGITALE" DEL CILEA:

Philippe Arraou, (CSOEC - Francia), Coordinatore Luis Eduardo Zúñiga Torrez, (CAUB - Bolivia) Héctor Jaime Correa Pinzón, (FEDECOP – Colombia) Cristina Trujillo Calero, (CCPP - Ecuador) Edgar Rolando Zapeta Morales, (CCPAG - Guatemala) Giorgio De Giorgi, (CNDCEC - Italia) Valentín Pich Rosell, (CGE – Spagna)

"STUDI INTERNAZIONALI CILEA"

CONSIGLIO EDITORIALE Presidente: Gustavo Gil Gil (CAUB - Bolivia)

> Consiglieri: Norberto O. Barbieri (FACPCE - Argentina)

> > José María Martins Mendes (CFC - Brasile)

Héctor Jaime Correa Pinzón (FEDECOP - Colombia)

Philippe Arraou (CSOEC - Francia) Giovanni G. Parente (CNDCEC - Italia)

Edilberto Félix Vilca Anchante (JDCCPP - Perù)

Paula Franco (OCC - Portogallo)

Robert Aurelian Şova (CECCAR - Romania) Valentín Pich Rosell (CGE - Spagna)

DIREZIONE EDITORIALE Beatriz de Asprer Hdez. de Lorenzo (Segreteria Permanente CILEA)

RINGRAZIAMENTI

Alle seguenti organizzazioni professionali delle Scienze economiche e contabili, appartenenti al CILEA, per la loro collaborazione nel lavoro sul campo:

COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PÚBLICOS DE BOLIVIA **BOLIVIA**

BRASILE CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

IBRACON - INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL

FEDERACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA COLOMBIA

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA Y DEL ECUADOR **ECUADOR**

FRANCIA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

GUATEMALA COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA

ITALIA CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

JUNTA DE DECANOS DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DEL PERÚ PERÙ CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA **ROMANIA**

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS SPAGNA

URUGUAY COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY



INDICE

PRESENTAZIONE	5
PREMESSA	6
IMPOSTA INDIRETTA (IVA)	6
IMPOSTA DIRETTA	7
PROPOSTA DI NORMATIVA INTERNAZIONALE DI TASSAZIONE DIRETT	A DEL
COMMERCIO ELETTRONICO	8
COME CAMBIARE LE MODALITÀ DI TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE?	9
1. Intermediari finanziari	9
2. Applicazione della normativa sull'IVA alle imposte dirette	10
3. Stabile organizzazione digitale	10
CREDITO FISCALE	11
CONCLUSIONI	11



PRESENTAZIONE

Il progresso tecnologico ha favorito la globalizzazione dell'economia, con effetti talmente importanti che sarebbe stato difficile immaginare fino a qualche decennio fa. Con lo sviluppo di questa economia globalizzata si sono imposti in tutto il mondo nuovi modelli economici, che si allontanano dallo schema tradizionale e pongono le basi per i necessari accordi sulla tassazione delle transazioni internazionali.

Osserviamo come le attività relative alle piattaforme dei servizi elettronici, che attualmente non si limitano ad un unico territorio, ma possono essere offerte su scala mondiale, non rientrano nel concetto di stabile organizzazione e, di conseguenza, non ottemperano alle regole sulla tassazione previste per la stessa.

Inoltre, tali servizi generano una concorrenza sleale che compromette molte attività tradizionali, come per esempio la pubblicità, e riducono il margine per i professionisti e le basi impositive, fatto che si verifica anche in settori come, tra gli altri, quello delle prenotazioni alberghiere o dei taxi.

Tutto ciò comporta, inoltre, una diminuzione considerevole nella riscossione delle imposte sui redditi delle imprese in molti Stati e, di conseguenza, rende necessario definire nuove norme fiscali internazionali adeguate all'economia digitale.

Uno degli obiettivi strategici del Comitato di Integrazione Latino Europa-America (CILEA) è quello di partecipare attivamente al dibattito internazionale sul tema dell'economia digitale.

I professionisti aderenti al CILEA conoscono molto bene il mondo delle imprese e i loro obblighi, e svolgono un'attività professionale improntata alla deontologia e all'impegno in difesa dell'interesse pubblico.

Mettendo insieme i nostri obiettivi e le nostre conoscenze con le esigenze delle imprese alle quali prestiamo la nostra consulenza, presentiamo in questa pubblicazione alcune riflessioni e proposte che speriamo possano aiutare a migliorare le norme impositive e a ridurre le diseguaglianze fiscali.



Philippe Arraou Coordinatore del lavoro



Gustavo Gil Gil Presidente del CILEA

PREMESSA



Alla fine del 2017, il Comitato di Integrazione Latino Europa-America (CILEA) ha lanciato un sondaggio presso i propri membri, per sapere se nei loro Paesi di appartenenza sia già in vigore una normativa specifica in materia di commercio elettronico sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette, applicabili al B2B (Business-to-Business, cioè agli scambi tra imprese) o al B2C (Business-to-Consumer, scambi tra imprese e consumatori), nelle transazioni relative ai beni o alle prestazioni di servizi.

Undici Paesi (Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Francia, Guatemala, Italia, Perù, Romania, Spagna e Uruguay) hanno partecipato a questo sondaggio e tutti hanno affermato di non avere ancora una regolamentazione apposita che disciplini il commercio elettronico. Le operazioni economiche effettuate via Internet sono soggette alla tassazione prevista per qualunque altro tipo di transazione.

Di seguito, una sintesi dei risultati acquisiti per quanto concerne i due tipi di imposte: indirette (in genere IVA) e dirette (quelle denominate imposta sulle società o imposta sul reddito).

Imposta indiretta (IVA)

L'IVA derivante dalle transazioni B2B tra imprese soggette a tale tipo di imposta, per i beni o per i servizi, viene corrisposta nel Paese di destinazione, cioè nel Paese del cliente:

- con le procedure relative alle importazioni, liquidandola insieme ad altre imposte;
- oppure con un'autoliquidazione del cliente mediante il meccanismo di inversione contabile del soggetto passivo (come avviene nell'Unione Europea).

L'IVA da transazioni B2C, dalle vendite a consumatori non soggetti a questa imposta, è esigibile nel Paese di destinazione, e questo esclude la possibilità di vendere ad un prezzo più conveniente applicando un'imposta più bassa.

La liquidazione dell'IVA derivante dalle vendite ai consumatori per le imprese con sede in Paesi stranieri si gestisce in maniera diversa a seconda del Paese:

- nei Paesi americani, il venditore (straniero) vende senza IVA e il cliente paga l'IVA del suo Paese allo sdoganamento delle merci;
- nei Paesi europei, l'impresa straniera deve registrarsi presso l'amministrazione tributaria del Paese del suo cliente per poter applicare l'IVA di tale Paese e liquidarla allo Stato, ma solo se il volume delle vendite supera i 35.000 Euro l'anno. Al di sotto di tale soglia l'impresa applicherà invece l'IVA del proprio Paese di origine. Dal momento che ci sono poche differenze tra le aliquote IVA dei diversi Paesi dell'Unione Europea, questa imposta non può dare luogo a concorrenza nei confronti del cliente. In Europa si sta sperimentando un nuovo sistema chiamato "Mini sportello unico" o "Mini One-Stop Shop" (MOSS), per la liquidazione dell'IVA sui servizi venduti nell'ambito dell'Unione, al fine di semplificarne la gestione ed evitare l'iscrizione dell'impresa in ciascuno Stato.



Possiamo concludere che le norme internazionali di tassazione indiretta si adattano bene al commercio elettronico prevedendo l'applicazione dell'imposta del Paese di destinazione: il bene o il servizio venduto in un determinato Paese da un'impresa straniera è gravato dalla stessa imposta che si applicherebbe se a venderlo fosse un'impresa locale.

Pertanto, non sembra esserci alcuna problematica riguardo questa normativa, che si ritiene possa continuare a funzionare come ha fatto sino ad ora.

Imposta diretta

La normativa che disciplina la tassazione diretta è diversa.

Ciascun Paese ha concluso accordi bilaterali con gli altri Paesi al fine di evitare la doppia imposizione, e per stabilire in quale paese l'imposta debba essere pagata.

Nella maggior parte dei casi si applica la normativa internazionale, definita dall'OCSE: un'impresa straniera paga le tasse nel Paese in cui vende i propri beni o servizi, purché abbia una stabile organizzazione in detto Paese.

In materia di commercio elettronico questo crea dei problemi: per vendere e generare profitti non è necessario avere una stabile organizzazione in altri Paesi, con risorse materiali di impianti o risorse umane.

Fissare la sede operativa in un Paese a tassazione bassa, o in un paradiso fiscale in cui non ci sono tasse, operando nell'ambito di un quadro giuridico perfettamente legale, risulta molto vantaggioso, ma ha due tipi di conseguenze:

- lo Stato in cui si effettua la vendita non applica alcuna imposta, sebbene si generino profitti,
- le imprese locali del Paese subiscono la concorrenza sleale e le loro attività diminuiscono a poco, e sono costrette infine a chiudere.

L'economia digitale ci spinge ad addentrarci in aree chiave e complesse del mondo della pianificazione fiscale internazionale, dal momento che Internet stravolge completamente le norme base della fiscalità.

Oltre alle vendite a distanza via Internet, si pone la questione del fatto generatore dell'imposta. I flussi di ricchezza relativi alla raccolta e all'uso dei dati degli utenti non sono allineati con il concetto di territorialità o di localizzazione di beni e attività. I dati raccolti degli utenti rappresentano la principale fonte di creazione di valore nell'economia digitale. L'informazione digitale può essere venduta o prestata a pubblicitari, e questo rappresenta una fonte di entrate molto importante.

Fino a quando questo modello economico non sarà regolamentato da norme fiscali internazionali, le imprese che operano nel contesto dell'economia digitale avranno l'opportunità di far risultare che il valore è generato nei Paesi che applicano le aliquote fiscali più basse.

Oggi, nell'ambito della lotta contro l'erosione della base imponibile ed il trasferimento dei profitti, l'OCSE cerca di ristabilire l'equilibrio fiscale tra gli Stati, allineando la creazione di valore con i prezzi di trasferimento, ma questo non è affatto facile per la mancanza di dati concreti.

Possiamo concludere che è urgente elaborare nuove disposizioni specifiche che tengano conto del vincolo dell'economia digitale, compito al quale il CILEA intende contribuire con proposte e suggerimenti.

PROPOSTA DI NORMATIVA INTERNAZIONALE DI TASSAZIONE DIRETTA DEL COMMERCIO ELETTRONICO

La crescita dell'economia digitale e del commercio elettronico è molto importante, e rende urgente prendere decisioni per quanto concerne la tassazione diretta delle imprese.

I Commercialisti aderenti al CILEA, basandosi sulla propria conoscenza delle imprese e dei loro obblighi, e sulla propria pratica professionale fondata sulla deontologia e l'impegno al servizio dell'interesse pubblico, presentano proposte costruttive finalizzate a combattere le diseguaglianze fiscali e a perseguire una maggiore giustizia economica e sociale mediante la tassazione impositiva.

Oggigiorno, la normativa fiscale internazionale disciplina soprattutto le imposte indirette e, sebbene possa essere migliorata, è positivo che esista e sia operativa. Si riscontra invece una mancata armonizzazione fiscale per le imposte dirette, in particolare per il calcolo e la tassazione dei profitti delle imprese.

Per reagire alle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e all'aumento delle pratiche di ottimizzazione fiscale pregiudizievoli per gli Stati, l'OCSE sta promuovendo strumenti per contrastare le frodi, l'elusione fiscale e la concorrenza fiscale dannosa; tutto questo è senz'altro appropriato, ma non ancora sufficiente.

Abbiamo visto come alcune grandi multinazionali (Google, Apple, Amazon) siano state obbligate dall'Unione Europea al pagamento di cospicue sanzioni pecuniarie per elusione fiscale; in tal modo si sta consolidando una giurisprudenza che consentirà di rimediare alla mancanza di iniziativa e di volontà degli Stati.

A prescindere dall'analisi dei singoli casi, quello che è maggiormente insoddisfacente è il metodo impiegato, poiché genera una grande insicurezza fiscale: nelle imprese, in primo luogo, poiché si trovano in una situazione confusa e minacciate dall'eventuale decisione da parte di un'autorità pubblica, successiva ai fatti e impossibile da prevedere; e anche negli Stati, i quali non sono in grado di controllare le conseguenze finanziarie che si producono quando la normativa nazionale è messa in discussione.

Sia le imprese, sia gli Stati hanno bisogno di regole fiscali chiare, stabili e precise. E gli scandali degli ultimi anni hanno concretizzato il bisogno indifferibile di una modernizzazione della fiscalità internazionale.

Ad oggi, l'armonizzazione della tassazione diretta delle imprese non ha avuto molto successo e i molteplici tentativi di migliorarla sono stati generalmente infruttuosi. Certamente ci sono delle criticità da gestire, ad esempio, l'impatto sulle economie di quegli Stati che usano una tassazione modesta per attrarre le grandi imprese e favorire l'occupazione; o la necessità di tenere conto della storia fiscale di ciascun Paese, con concezioni molto diverse. Non è possibile ignorare queste circostanze che rendono molto difficile assumere delle decisioni; ma non si può nemmeno prescindere dalla necessità di definire una nuova normativa fiscale internazionale, che, per via della crescita esponenziale dell'economia digitale, diventa particolarmente urgente. I profitti generati attraverso questo tipo di tassazione sono fonte di diseguaglianza e ingiustizia, e ciò è ritenuto inaccettabile. Queste non possono essere le basi per la globalizzazione dell'economia, tutti dovrebbero trarre profitto dalla tecnologia senza recare pregiudizio agli altri; ciò comporta adottare misure per difendere l'interesse pubblico a livello globale e non solo nazionale.

La giustizia fiscale ci obbliga a pensare a nuove misure che influiscono sulle normative locali, dovendosi adattare allo sviluppo delle attività internazionali, la cui localizzazione non è sempre chiara. Proponiamo pertanto di creare una normativa adattata alla realtà dell'economia digitale, per tassare i profitti nei Paesi in cui si realizzano, così come sta cercando di fare l'OCSE, finora senza successo a causa dell'opposizione di alcuni Paesi forti.

L'approccio territoriale della normativa che disciplina le imposte sui redditi soddisfa molti, anche se alcune questioni rimangono ancora pendenti. Le regole si basano sul concetto di stabile



organizzazione, definito come l'esistenza di una presenza fisica, ovvero sulla realizzazione di un ciclo completo di produzione in un dato Paese.

La definizione di stabile organizzazione, vicino alla realtà economica, consente così di tassare il risultato nel Paese in cui si genera il valore, cosa che tutti considerano opportuna.

Tali regole, senza dubbio, sono superate per quelle attività che generano risultati che non sono legati alla localizzazione fisica di una produzione, ad esempio il commercio elettronico o la dematerializzazione di una grande quantità di prestazioni di servizi. Grazie a Internet, per svolgere transazioni economiche non occorre avere una stabile organizzazione in un altro Paese. Ai fini della stabile organizzazione, sarebbe logico pertanto pagare un'imposta nel Paese in cui si generano i profitti.

Al fine di evitare la doppia imposizione, gli accordi fiscali internazionali si basano su questo principio di base: il luogo in cui pagare l'imposta si determina generalmente considerando la natura dell'attività e delle entrate generate. Le imprese pagano le imposte nel luogo in cui hanno la stabile organizzazione nel caso di attività commerciali, nel luogo in cui hanno una sede fissa per le prestazioni di servizi e nel luogo in cui si trova l'edificio per le rendite immobiliari. Mentre alcune entrate specifiche come interessi, royalty o diritti d'autore sono gravate dalle imposte del Paese del debitore.

In base a tale modello, si può identificare una nuova categoria di entrate, derivanti da attività online, da scambi dematerializzati, da operazioni di intermediazione o da prestazioni dematerializzate, per tassarle nello Stato di consumo.

Come cambiare le modalità di tassazione dell'economia digitale?

Per la tassazione delle operazioni digitalizzate vengono proposti tre metodi:

1. Intermediari finanziari

La trattenuta di una quantità di denaro al momento del pagamento, a titolo di tassazione diretta, è un metodo che viene già applicato in molti Paesi del mondo.

L'adozione di questo metodo avrebbe il vantaggio di svincolare le imprese dagli obblighi dichiarativi, in quanto l'imposta non sarebbe pagata nel Paese utilizzando i modelli dichiarativi da presentare all'amministrazione fiscale.

Per applicare questo metodo è necessario il contributo degli intermediari finanziari attraverso i quali si effettua il pagamento all'impresa straniera relativo all'acquisto: essi applicheranno una trattenuta sul pagamento e successivamente la liquideranno allo Stato. Per garantire l'efficacia del sistema, tali intermediari saranno responsabili in solido della trattenuta.

Naturalmente questo sarebbe valido per qualunque forma di pagamento, sia quelli effettuati attraverso il sistema bancario tradizionale, sia attraverso servizi online di qualsiasi tipo, inclusi i bytcoin o i sistemi di compensazione e scambio.

Mancherebbe soltanto una quota fissa di aliquota da applicare alla fatturazione realizzata nel Paese: una "flat tax". Per esempio, con un tasso di imposta del 28% sui profitti stimati al 15% della fatturazione, la quota fissa sarebbe del 4,2% arrotondato al 4%.

Questo metodo ha il vantaggio di essere semplice e di facile applicazione. Dovrebbe entrare negli accordi tra Stati, per evitare di essere percepito come una sanzione, nel caso si dovesse applicare come decisione unilaterale di un Paese.

Sarebbe necessario stabilire un credito fiscale nel Paese di residenza dell'entità venditrice (vedere più avanti).

Nonostante la sua semplicità, questo modello di tassazione presenta un inconveniente soprattutto per coloro che avviano un'attività, in quanto inizialmente non si generano profitti con i quali pagare

l'imposta sulla fatturazione, questo può rappresentare un costo per le start-up e un freno allo sviluppo economico internazionale.

2. Applicazione della normativa sull'IVA alle imposte dirette

Come per la modalità di tassazione precedente, si potrebbe applicare un'imposta fissa ma gestita direttamente dalle imprese, senza il coinvolgimento degli intermediari finanziari, applicando il concetto della tassazione indiretta alle transazioni internazionali.

Quando la fatturazione supera un determinato importo, oltre all'IVA nel Paese di destinazione, sarebbe dovuta una imposta sui profitti, con un'aliquota da calcolare, come illustrato in precedenza.

Per esempio, per l'IVA nella maggior parte degli Stati dell'Unione si applica il limite di 35.000 euro l'anno: al di sotto di tale soglia l'imposta è dovuta nel Paese di origine, mentre al di sopra nel Paese di destinazione.

L'imposizione diretta potrebbe essere realizzata con queste stesse modalità. Per esempio, se il tasso dell'IVA è del 20%, si aggiunge un 4% addizionale per l'imposta sui profitti, e l'impresa straniera deve liquidare il 24% di fatturazione allo Stato nel quale vende, senza avere una stabile organizzazione.

Come il metodo precedente, anche questo ha il vantaggio di essere molto semplice; ma presenta lo svantaggio di penalizzare le imprese nelle iniziative di commercio internazionale, soprattutto le piccole imprese. Per queste ultime, seppure più complesso, sarebbe meglio applicare un calcolo reale della base imponibile, il che porterebbe a una nuova definizione di stabile organizzazione per questo tipo di imprese.

3. Stabile organizzazione digitale

Mantenendo l'attuale quadro normativo e il concetto di stabile organizzazione, si potrebbe creare una figura nuova per le operazioni economiche a distanza, che potremmo chiamare "stabile organizzazione digitale".

La definizione di questa nuova stabile organizzazione potrebbe essere delineata mediante nuovi concetti e misure, come potrebbero essere le quantità di:

- byte che transitano nel Paese di consumo
- abbonati nel Paese in questione
- pagine visitate
- dati personali raccolti

Superando determinate soglie, si potrebbe stabilire l'importanza dell'attività nel Paese di destinazione, pur non avendo la presenza fisica nello stesso, né i requisiti per rientrare nell'attuale definizione di stabile organizzazione. Attraverso nuovi criteri sarà possibile definire una "stabile organizzazione digitale".

Si tratterebbe di concetti puramente tecnici, che pertanto dovrebbe essere possibile controllare, stabilendo un nuovo rapporto tra amministrazione tributaria e imprese.

Per evitare il problema del controllo dei dati tecnici, un altro metodo più semplice potrebbe consistere nell'utilizzo del livello di fatturazione nel Paese, così come si è visto nella parte precedente, però senza applicare una "flat tax": la differenza è che il limite superato non avrebbe per conseguenza il pagamento di un'imposta, ma assoggetterebbe l'impresa straniera all'imposta del Paese, con l'applicazione della normativa contabile e fiscale locale, e presentando modelli di tassazione in vigore per calcolare e liquidare l'imposta sul profitto reale, che è il caso attuale delle stabili organizzazioni.



Credito fiscale

Indipendentemente dal metodo applicato per ottenere la riscossione di un'imposta nel Paese di consumo, si genererebbe un credito fiscale per l'impresa sui profitti dovuti nel suo Paese di residenza, conformemente alle norme degli accordi fiscali per evitare la doppia imposizione. Questo requisito è imprescindibile per garantire il successo della misura, senza penalizzare le imprese.

Sebbene il credito fiscale non possa essere restituito dal Paese che lo incassa, si potrebbe lasciare uno spazio per negoziazioni bilaterali tra Stati che potrebbero consentirlo mediante accordi in tal senso.

CONCLUSIONI

La fiscalità di oggi non è adeguata alla realtà della nuova economia dematerializzata. Non è più possibile accettare che le imprese tradizionali debbano competere con nuovi attori economici che beneficiano di una tassazione bassa, se non addirittura nulla, frutto di costruzioni giuridiche del tutto legali. Si tratta di concorrenza sleale che difficilmente le imprese possono combattere in termini economici e che inoltre impoverisce gli Stati e distrugge posti di lavoro.

La risposta a tale problematica va ricercata a un livello internazionale più alto, con un impegno chiaro da parte della comunità internazionale, a partire dal G20.

La professione contabile, e in particolare il CILEA, può dare il suo contributo, grazie alle sue conoscenze in materia, all'esperienza maturata sul campo, all'impegno a difesa dell'interesse pubblico e al coinvolgimento nel processo di transizione all'economia digitale.



TRADOTTO DA:



Il Comitato di Integrazione Latino Europa-America (CILEA) è un'associazione professionale fondata nel 1997 che riunisce organizzazioni professionali delle discipline economico - contabili di Paesi europei e americani con radici latine, che rappresentano in totale oltre un milione di professionisti.

La collana editoriale "Studi internazionali CILEA" è stata lanciata nel 2013, con lo scopo di riunire e diffondere in modo sistematico gli studi realizzati dal CILEA sui temi di interesse per la professione. La collana include lavori che, generalmente, toccano gli aspetti tecnici delle attività svolte dai professionisti dei Paesi latini nell'ambito del CILEA e presentano i risultati in forma comparata. Tra le sue finalità anche quella di elaborare e far conoscere le proposte del CILEA sulle tematiche di interesse per le PMI e per i piccoli e medi studi professionali poco trattate a livello internazionale.

La collana editoriale non intende stabilire regole vincolanti per i Paesi membri, ma piuttosto proporre riflessioni e orientamenti utili per il dibattito e la pratica professionale che, successivamente, possano contribuire alla regolamentazione di tali materie da parte delle autorità competenti.

SEGRETERIA PERMANENTE:

P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 59 - 00185 ROMA (ITALIA)
TEL. +39 06 47863 317 • FAX +39 06 47863 634
cilea@commercialisti.it • http://www.cilea.info